

A.DI.S.U.R.C.

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
della Regione Campania

A.DI.S.U.

Aziende pubbliche della Regione Campania per
il Diritto allo Studio Universitario

*Benevento
Federico II
L'Orientale
Parthenope
Salerno
S.U.N.
Suor Orsola Benincasa*

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione di

BORSE DI STUDIO POSTI ALLOGGIO CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

(Approvato con Decreto n° 3 del 28/07/2017)

*Scadenza: ore 12.00 del giorno 11/09/2017**

**Per i Conservatori la scadenza è disciplinata nelle singole appendici*

ARTICOLO 1 – BANDO DI CONCORSO – DESTINATARI

1.1 Oggetto del bando

L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC) e le Aziende pubbliche per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (in seguito anche solo Aziende o Adisu)

1. A.di.S.U. Benevento
2. A.di.S.U. Federico II
3. A.di.S.U. L'Orientale
4. A.di.S.U. Parthenope
5. A.di.S.U. Salerno
6. A.Di.S.U. della S.U.N.
7. A.di.S.U. Suor Orsola Benincasa

bandiscono un concorso per soli titoli per l'attribuzione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, secondo quanto disciplinato ai successivi articoli.

La disciplina *lex specialis* della selezione è contenuta nel seguente bando unico per quanto attiene ai principi generali, ai requisiti di partecipazione, alla modalità di formazione delle graduatorie e all'effettuazione dei pagamenti, nonché ai controlli sulle autocertificazioni presentate, e nelle singole appendici relative alle suddette Aziende per quanto attiene, invece, alle modalità specifiche di presentazione delle istanze, alle tempistiche di formazione delle graduatorie, determinate dalle specificità di ciascuna ADISU e dei poli universitari di riferimento.

1.2 Destinatari

1.2.1 Corsi di studio e anno di prima immatricolazione

Possono partecipare al concorso gli studenti, iscritti o che intendano iscriversi (in seguito anche solo iscritti) ad uno dei seguenti **corsi di studio** presso uno dei seguenti atenei della Regione Campania (in seguito anche solo Atenei o Università):

Ateneo	Tipo corso	Corso
1. Università di Benevento 2. Università degli Studi di Napoli Federico II 3. Università degli Studi di Napoli L'Orientale 4. Università degli Studi di Napoli Parthenope 5. Università degli Studi di Salerno 6. Università della Campania "L. Vanvitelli" 7. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 8. Accademia di Belle Arti di Napoli 9. Accademia della Moda (per il solo corso triennale di Design della Moda)	Corsi di "tipo A"	Corsi di laurea triennale Corsi di laurea a ciclo unico
	Corsi di "tipo B"	Corsi di laurea specialistica/magistrale
	Corsi di "tipo C"	Scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) Corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998)
1. Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino 2. Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno 3. Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento 4. Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli	Corsi di "tipo A"	Diploma accademico di primo livello
	Corsi di "tipo B"	Diploma accademico di secondo livello

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2017/2018 ad un corso di **"tipo A"**, per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si iscrive per la prima volta presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2017/2018 ad un corso di **"tipo B"**, per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale, ci si iscrive per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2017/2018 ad un corso di **"tipo C"**, per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui ci si iscrive per la prima volta ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o ad un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

La suddivisione in corsi di "tipo A", "tipo B" e "tipo C" è introdotta nel presente bando solo ai fini di una più immediata individuazione degli stessi e non corrisponde ad analoga suddivisione presso gli atenei.

Sono equipollenti ai corsi di "tipo A" e, dunque, sono ammessi al presente concorso, anche i corsi attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti e tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università. I candidati iscritti a tali corsi possono presentare istanza secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

I candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti di merito e di reddito di cui ai successivi artt. 3 e 4; particolari eccezioni sono previste per gli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%.

1.2.2 Conseguimento del titolo e durata dei corsi di studio

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i benefici di cui al presente bando di concorso sono concessi per il conseguimento **per la prima volta** di ciascuno dei livelli dei suddetti corsi di studio.

Pertanto **non sono ammessi** al concorso:

- i candidati che sono già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2017/2018;
- i candidati che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando.
- i candidati che, in seguito a variazioni di carriera, risultano iscritti per l'a.a. 2017/2018 nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono.

Quanto alla durata dei corsi di studio, i candidati iscritti ai corsi sopra citati non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2017/2018:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di cinque semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, se iscritti a corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca.

Gli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66%, così come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2017/2018" della Regione Campania, fruiscono di un trattamento più vantaggioso relativamente alla durata della concessione del beneficio. Infatti, a far data dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2017/2018, il conseguimento del beneficio è consentito:

- per un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- per un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale.

Non sono ammessi al concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i candidati iscritti per l'a.a. 2017/2018 quali "ripetenti" o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" o con "carriera sospesa".

1.2.3 Termini di iscrizione ai corsi di studio

Il termine ultimo entro il quale è possibile iscriversi ai corsi di studio è fissato secondo quanto disciplinato nelle appendici delle singole Adisu, allegata al presente bando.

1.2.4 Trasferimenti tra atenei

Possono partecipare al concorso anche gli studenti che contano di iscriversi, nei termini di cui al precedente punto, ad un corso di studi degli atenei di cui all'art. 1.2.1 in seguito a **trasferimento da altro Ateneo** per l'a.a. 2017/2018, secondo quanto disciplinato nelle appendici delle singole Adisu, allegata al presente bando.

Parimenti, gli studenti che abbiano confermato la propria partecipazione al presente concorso, entro i termini e secondo le modalità disciplinate nelle appendici delle singole Adisu e che successivamente a tale data vogliano trasferirsi ad ateneo diverso, possono chiedere all'Azienda di inoltrare la propria domanda all'Organizzazione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale.

1.2.5 Studenti stranieri, apolidi e rifugiati

La partecipazione al concorso è consentita anche agli studenti stranieri e agli studenti apolidi o rifugiati politici (art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

1.3 Compatibilità con altri benefici

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale. Non è compatibile, invece, con il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici, che siano espressamente dichiarati dai bandi di concorso di riferimento incompatibili con la borsa di studio.

La borsa è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi, così come previsto dall'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Come meglio dettagliato al successivo art. 4.3, si precisa che, seppur esenti, i benefici assegnati con la partecipazione ai concorsi negli aa.aa. precedenti al 2017/2018, e fruiti nel corso dell'anno **2015**, devono essere indicati nell'ISEE, secondo il criterio per cassa (anno di effettiva fruizione).

1.4 Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 – Area Riservata.

Il presente bando unico di concorso, le appendici di ciascuna singola Azienda, le graduatorie dallo stesso previste, nonché i provvedimenti con i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sui siti web istituzionali delle relative aziende, ai sensi delle L. n. 241/1990, L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 con efficacia legale in coerenza con il D.Lgs. n. 82/2005 e quanto prescritto dalle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014):

1. A.di.S.U. Benevento: <http://www.adisubenevento.com/>

2. A.di.S.U. Federico II: <http://www.adisufederico2.it/>
3. A.di.S.U. L'Orientale: <https://adisulorientale.gov.it/>
4. A.di.S.U.Parthenope: <http://www.adisuparthenope.it/>
5. A.di.S.U. Salerno: <http://www.adisu.sa.it/>
6. A.Di.S.U.N.: <http://www.adisun.it/index.php>
7. A.di.S.U. Suor Orsola Benincasa: <http://www.adisusob.it/>

Tutti gli avvisi sul sito web di cui sopra fanno prova della piena conoscenza di detta documentazione ai sensi degli artt. 3bis, 21bis, comma 1, della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

I candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/1990 inviando da un indirizzo P.E.C. a loro intestato istanze agli indirizzi di posta elettronica certificata delle singole Aziende e riceveranno sull'indirizzo mittente comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3bis, 8, 21bis, comma 1, L. n. 241/1990:

1. A.di.S.U. Benevento: adisubenevento@legalmail.it
2. A.di.S.U. Federico II: protocollo@pec.adisufederico2.it
3. A.di.S.U. L'Orientale: adisulorientale@legalmail.it
4. A.di.S.U.Parthenope: adisuparthenope@pec.it
5. A.di.S.U. Salerno: adisusa.direzione@actaliscertymail.it
6. A.Di.S.U.N.: protocollo@pec.adisun.it
7. A.di.S.U. Suor Orsola Benincasa: adisusob@pec.it

Ogni candidato dispone di una propria area riservata ai sensi degli artt. 4 e 41 del D.Lgs. n. 82/2005, accessibile con l'uso delle proprie credenziali di autenticazione, come da art. 5.1, e nel quale sono contenute tutte le informazioni del procedimento in corso che lo riguardano.

I candidati possono essere avvisati della presenza di comunicazioni nel proprio fascicolo elettronico anche via sms al numero di telefono mobile e via email all'indirizzo di posta elettronica indicati nel modulo-domanda online. Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D.Lgs. n. 196/2003 e dei regolamenti aziendali per il trattamento dei dati.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i requisiti di partecipazione al concorso sono differenziati per i candidati iscritti al primo anno e per quelli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di studio di cui all'art. 1.2 e si suddividono in:

- a. Requisiti di merito, di cui al successivo articolo 3;
- b. Requisiti relativi alle condizioni economiche, di cui al successivo articolo 4.

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti i candidati al momento della partecipazione al concorso, mentre i requisiti di merito devono essere posseduti al momento della partecipazione al concorso solo dai candidati iscritti ad **anni successivi al primo** dei corsi di "tipo A" e di "tipo B".

Per gli iscritti per la prima volta al **primo anno** dei corsi di laurea triennale, laurea a ciclo unico e laurea specialistica/magistrale, infatti, non viene richiesto, **al momento della presentazione della domanda**, alcun requisito di merito, in quanto la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria provvisoria di cui all'art. 8.2 e della graduatoria definitiva di cui all'art. 8.4 sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di natura economica di cui al successivo art. 4. Per **preservare il diritto a ricevere la borsa di studio**, però, i suddetti candidati dovranno aver conseguito successivamente i requisiti di merito, secondo quanto dettagliato al successivo art. 3.1.

Infine, per gli iscritti per la prima volta a tutti gli anni (**primo anno e anni successivi al primo**) di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998), l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie provvisoria, definitiva e assestata di cui agli artt. 8.2, 8.4 e 8.5 sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di

natura economica di cui al successivo art. 4, fatti salvi i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università.

Particolari criteri di merito sono previsti, infine, per gli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66%.

A pena di esclusione dal concorso, tutti i requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data della scadenza del concorso.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Candidati iscritti al primo anno dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"

Ai candidati iscritti **per la prima volta** al primo anno di un corso di "tipo A" o di un corso di "tipo B" di cui all'art. 1.2.1, non viene richiesto, **al momento della presentazione della domanda**, alcun requisito di merito.

La loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria, infatti, sono determinati esclusivamente in base a requisiti di natura economica; tuttavia, per mantenere lo status di assegnatario alla borsa di studio conseguita in base alla condizione economica, i suddetti candidati devono conseguire almeno **20 CFU entro il termine del 30/11/2018**.

I candidati idonei assegnatari iscritti al primo anno che non conseguono almeno 20 CFU entro il termine del 30/11/2018 perdono lo status di assegnatario ma conservano la sola idoneità, sono, di conseguenza, tenuti a restituire l'eventuale acconto di borsa di studio nel frattempo ricevuto e l'importo in denaro corrispondente a tutti i benefici ad essa connessi (art. 10).

I candidati che conseguono, invece, almeno **20 CFU entro il termine del 30/11/2018**:

- a) hanno diritto a ricevere il 100% della borsa di studio assegnata in graduatoria e a beneficiare dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno 20 CFU entro il termine del **10/08/2018**;
- b) **hanno diritto a ricevere solo il 50% della borsa di studio assegnata in graduatoria** e a beneficiare dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno 20 CFU oltre il 10/08/2018, ma comunque entro il termine del 30/11/2018.

La verifica del conseguimento dei 20 CFU è effettuata successivamente al 30 novembre 2018.

3.2 Candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"

Per i candidati iscritti agli anni successivi al primo:

- a. di un corso di "tipo A" di cui all'art. 1.2.1;
- b. di un corso di "tipo B" di cui all'art. 1.2.1;

a condizione che essi risultino iscritti "in corso" o ad un "ulteriore semestre", i requisiti di merito richiesti, a decorrere dall'**anno di prima immatricolazione** calcolato come descritto al precedente art. 1.2.1, consistono nell'aver conseguito **entro il 10/08/2017 un numero di crediti formativi**, compresi quelli delle cosiddette "attività elettive" o delle "attività di tirocinio" o, ancora, delle "attività formative" a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:

– **se iscritti ai corsi di laurea triennale di "tipo A"**:

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti all'"ulteriore semestre".

– **se iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico di "tipo A"**:

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
- d. n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
- e. n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
- f. n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'"ulteriore semestre".

– **se iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale di "tipo B":**

- a. n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti all'ulteriore semestre".

Il numero dei crediti sopraindicato è quello richiesto quale requisito minimo per la partecipazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.6 in termini di bonus.

I crediti maturati all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di mobilità internazionale, sono validi ai fini del calcolo del merito solo se conseguiti entro il **10/08/2017** e se risultanti registrati entro tale termine, seppur regolarizzati in data successiva, purchè in tempo utile per l'elaborazione della graduatoria assestata, come da articolo 8.10.

3.3 Candidati iscritti ai corsi di "tipo C"

Ai candidati iscritti ad un corso di "tipo C" di cui all'art. 1.2.1 non viene richiesto alcun requisito di merito: la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria, infatti, sono determinati esclusivamente in base a requisiti di natura economica.

3.4 Requisiti di merito diversificati per studenti in condizione di disabilità

Gli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66%, così come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2017/2018" della Regione Campania, fruiscono di un trattamento più vantaggioso per ciò che concerne il requisito di merito. Infatti:

- a. se iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea sono esonerati da quanto previsto al precedente art. 3.1 relativamente al conseguimento di n. 20 crediti entro il 10/08/2018 o entro il 30/11/2018;
- b. se iscritti ad anni successivi al primo, devono maturare entro il 10/08/2018 un numero di crediti formativi ridotto del 40% rispetto al numero prescritto dall'art. 3.2.

3.5 Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera: rinuncia, decadenza, passaggio di corso di laurea, abbreviazione di corso, trasferimento da altro Ateneo

Per i candidati che, in anni accademici precedenti l'a.a. 2017/2018, hanno effettuato:

- a. un passaggio da un corso di studi di "tipo A" ad un altro di "tipo A";
- b. un passaggio da un corso di studi di "tipo B" ad un altro di "tipo B";
- c. un trasferimento da altro Ateneo;
- d. rinuncia o decadenza dagli studi con convalida dei crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
- e. abbreviazione di corso: iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico dopo il conseguimento della laurea triennale,

e che, a seguito di tale variazione di carriera non risultano nuovamente iscritti ad un primo anno di corso per l'a.a. 2017/2018, ma ad un anno successivo a proseguimento della carriera precedente, il requisito di merito si calcola sulla base dell'**anno convenzionale d'iscrizione**, che corrisponde al numero totale di iscrizioni a far data dall'anno di prima iscrizione al tipo di corso di studi di cui all'art. 1.2.1, frequentato per l'a.a. 2017/2018.

Nei casi contemplati dal presente articolo il numero dei crediti tenuti in considerazione comprende anche i crediti relativi ad esami superati nella pregressa carriera universitaria e convalidati entro il **10/08/2017**.

Per il trattamento in graduatoria dei candidati che hanno effettuato variazioni di carriera si fa rinvio alle appendici delle singole Adisu, allegate al presente bando.

3.6 Bonus per il conseguimento del requisito minimo di merito

I candidati iscritti ad anni successivi al primo di un corso di "tipo A" o di "tipo B", che alla data del **10/08/2017** non possiedono i requisiti minimi di merito in termini di crediti conseguiti di cui all'art. 3.2, hanno la possibilità di beneficiare di un "**bonus**", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- **n. 5 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la

- prima volta **per l'accesso ai benefici per il secondo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 2 crediti per il conseguimento dei benefici per il secondo anno, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 3 crediti);
- **n. 12 crediti**: da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per il terzo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 5 crediti per il conseguimento dei benefici per il terzo anno, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 7 crediti);
 - **n. 15 crediti**: da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per gli anni successivi al terzo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 10 crediti per il conseguimento dei benefici per anni successivi al terzo, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 5 crediti).

Il numero di crediti bonus eventualmente necessari al conseguimento del requisito minimo di merito viene assegnato d'ufficio dall'Azienda.

I candidati iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea specialistica/magistrale di "tipo B" possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea triennale.

Il numero di bonus è lo stesso per tutta la carriera universitaria, anche se questa è relativa a più atenei. Pertanto, il candidato che proviene da un ateneo **diverso da quello a cui è iscritto per il 2017/2018** e che ha già fruito di "bonus" presso istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'Azienda è tenuto a comunicarlo secondo le modalità contenute nelle appendici delle singole Adisu.

I crediti bonus residui, se disponibili e se necessario, potranno essere utilizzati per il presente concorso.

I candidati che risultano idonei per effetto dell'attribuzione di crediti a titolo di "bonus", sono collocati nelle graduatorie in posizione successiva a quella dei candidati che non ne hanno fruito (art. 8.8).

I bonus non sono assegnabili ai candidati iscritti al primo anno di un corso di "tipo A" o di "tipo B".

ARTICOLO 4 – REQUISITI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ECONOMICA

4.1 Limiti di partecipazione

Ai sensi del D.P.C.M. 09 aprile 2001, art. 5, comma 9 e di quanto previsto dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2017/2018" della Regione Campania tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti di reddito ai fini della partecipazione al concorso:

- a) l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non deve superare il limite di **€ 20.000,00** (ventimila/00);
- b) l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISPE) non deve superare il limite di **€ 37.000,00** (trentasettemila/00).

Il limite ISEE di € 20.000,00 è da considerarsi al netto dell'eventuale ammontare dell'importo relativo a **borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2017/2018, percepiti nell'anno solare 2015 (principio di cassa)**, come meglio specificato al successivo art. 4.3

4.2 ISEE Università

Le condizioni economiche dei candidati sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere

autocertificate, **a pena di esclusione dal concorso**, attraverso l'ISEE UNIVERSITA', rilasciato a seguito della compilazione del **Modulo MB2 – Quadro C "Prestazioni Universitarie"** – della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), previa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica, eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

A pena di esclusione dal concorso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere sottoscritta nell'anno 2017 e disponibile in automatico negli archivi INPS non oltre il giorno successivo a quello di scadenza della presentazione della domanda, come indicato nelle appendici delle singole Adisu.

N.B. Si consiglia di accertarsi che il proprio CAF provveda ad inoltrare all'INPS la DSU sottoscritta.

Per le modalità di autocertificazione del requisito di reddito si rimanda alle appendici delle singole Adisu.

4.3 Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2015 di redditi o rendite esenti IRPEF (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.) e già beneficiari di prestazioni universitarie negli anni accademici precedenti al 2017/2018

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera f), del D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF e redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. redditi prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi) o a ritenuta a titolo d'imposta (es. prestazione occasionale), devono essere dichiarati anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità (articolo 2-sexies legge 26 maggio 2016, n. 89), laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, **nel caso il candidato sia già beneficiario di borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2017/2018, percepiti nell'anno solare 2015 (principio di cassa), deve indicare tali importi nella DSU tra i Redditi esenti da imposta.**

Per le modalità di autocertificazione si rimanda alle appendici delle singole Adisu.

4.4 Attestazione ISEE riportante omissioni o difformità

Nel caso in cui l'INPS, per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU, **accerti omissioni e/o difformità** nei dati autodichiarati in DSU, ne viene data evidenza nell'attestazione ISEE rilasciata al candidato.

In tal caso egli può:

- sottoscrivere una nuova DSU inserendo i dati omessi e/o difformi e comunicare il protocollo INPS-ISEE della nuova attestazione secondo le indicazioni contenute nelle appendici delle singole Adisu;
- richiedere comunque la prestazione mediante l'attestazione ISEE contenente omissioni.

I candidati rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera b., se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 richiesti dal presente bando, sono collocati nelle graduatorie provvisorie e/o definitive con i valori di reddito risultanti dall'attestazione ISEE con omissioni, ma sono sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale, con comunicazione alla Guardia di finanza.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

5.1 Regole generali – rinvio alle singole appendici – termini

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via web, ai sensi dell'art. 3bis, della L. n. 241/1990 e dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005: i candidati devono compilare un modulo-domanda online, reperibile ai sensi degli artt. 54, comma 2ter, del D.Lgs. n. 82/2005, sui siti web delle Aziende, secondo quanto meglio disciplinato nelle singole appendici riferite a ciascuna Azienda.

A pena di esclusione dal concorso il modulo-domanda online deve essere **confermato**

entro e non oltre le date indicate nelle appendici delle singole Adisu.

Le Aziende non assumono alcuna responsabilità per le domande che non perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda. **Per evitare di incorrere in possibili intralci dovuti a sovraccarico delle linee, si consiglia di non attendere i giorni della scadenza per l'invio dei moduli-domanda online.**

Le modalità di compilazione della domanda online sono contenute, oltre che nel presente articolo, nelle appendici delle singole aziende, allegate al presente bando.

5.2 Regole specifiche per candidati in trasferimenti da o per altri atenei, candidati in condizione di disabilità, candidati provenienti da atenei diversi a seguito di rinuncia agli studi o decadenza, candidati già in possesso di altro titolo di laurea

I candidati oggetto del presente articolo devono seguire le regole di partecipazione disciplinate nelle singole appendici riferite a ciascuna Azienda.

5.3 Regole specifiche per candidati iscritti ai corsi attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti e tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università

La partecipazione al concorso è subordinata al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. La relativa domanda deve essere inoltrata all'Adisu Federico II, secondo le modalità stabilite nell'appendice di tale azienda.

5.4 Informazioni e Assistenza

Informazioni sulle più comuni domande relative alla presente procedura concorsuale sono pubblicate sui siti web istituzionali delle Aziende unitamente al presente bando (FAQ).

Per informazioni non contenute in nessuna delle FAQ pubblicate è possibile richiedere assistenza secondo quanto meglio disciplinato nelle singole appendici riferite a ciascuna Azienda.

Il personale delle Adisu non è competente a dare informazioni relative alla carriera universitaria dei candidati, per la quale occorre rivolgersi agli atenei di riferimento. Altresì, il personale delle Adisu non è competente a dare informazioni relative alla compilazione della DSU ai fini dell'ISEE Università, per le quali si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

6.1 Importo della borsa di studio in relazione al reddito

L'ammontare della borsa è fissato in:

- € 1.935,00 (millenovecentotrentacinque/00), oltre un pasto giornaliero gratuito per studente "in sede";
- € 2.827,00 (duemilaottocentoventisette/00) per studenti "pendolare";
- € 5.126,00 (cinquemilacentotrentasei/00) per studente "fuori sede".

Gli importi sopra riportati sono integralmente corrisposti agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.1, fissato in **€ 20.000,00** (ventimila/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

ISEE	IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
	STUDENTE "FUORI SEDE"	STUDENTE "PENDOLARE"	STUDENTE "IN SEDE"
Minore o uguale a:	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
2/3 della soglia (*)	€ 13.330,00	€ 5.126,00	€ 2.827,00
7/9 della soglia (*)	€ 15.550,00	€ 4.876,00	€ 2.647,00
8/9 della soglia (*)	€ 17.780,00	€ 4.626,00	€ 2.467,00

Reddito soglia (*)	€ 20.000,00	€ 4.376,00	€ 2.287,00	€ 1.395,00
--------------------	-------------	------------	------------	------------

(*) arrotondamento alle centinaia

6.2 Incrementi e riduzioni

L'importo della borsa di studio di cui al precedente punto 6.1 è:

- incrementato del 100%** nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia **una condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle Leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- incrementato del 50%** nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea specialistica/magistrale **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici** (cd. "premio laurea"), secondo quanto disciplinato nelle appendici delle singole Adisu, allegate al presente bando.
- ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'"*ulteriore semestre*" (art. 8.9), secondo quanto disciplinato nelle appendici delle singole Adisu, allegate al presente bando.
- ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n. 20 crediti entro il 10/08/2018 ma entro il 30/11/2018, come da art. 3.1, secondo quanto disciplinato nelle appendici delle singole Adisu, allegate al presente bando.
- ridotto d'ufficio** delle eventuali somme corrispondenti al valore dei servizi usufruiti dai candidati (servizio alloggio e servizio ristorazione), secondo quanto disciplinato nelle appendici delle singole Adisu, allegate al presente bando.
- ridotto d'ufficio** delle somme eventualmente dovute all'Azienda dal candidato a qualsiasi titolo (revoche, danni, ecc.).

ARTICOLO 7 – STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"

7.1 Criteri generali

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede".

Per "sede del corso" si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non limitatamente ad alcune lezioni.

È definito "**in sede**" il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti, secondo quanto disciplinato nelle appendici delle singole Adisu, allegate al presente bando.

I candidati iscritti ad un corso telematico eventualmente attivato da uno degli atenei di cui all'articolo 1.2.1 sono collocati tra gli studenti "*in sede*", qualunque sia il loro luogo di residenza.

Il candidato è considerato "**pendolare**" se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

Vengono considerati "*pendolari*", ma senza attribuzione del relativo status, i candidati per i quali, in sede di graduatorie provvisorie, non sia ancora definita la sede del corso. Una volta definita tale sede, agli stessi verrà conferito lo status appropriato ("*in sede*" o "*pendolare*") sulla base della distanza tra la sede del corso così definita e la loro residenza. Sarà conferito, invece, lo status di "*fuori sede*" a coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito descritti.

Il candidato è considerato "**fuori sede**" al verificarsi **congiuntamente** delle tre seguenti condizioni:

- frequenza di un corso di studi tenuto ad almeno 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli (Ischia, Capri, Procida);
- alloggio a titolo oneroso nel Comune sede del corso o in località con esso confinante, da dimostrare mediante:
 - l'assegnazione di un posto alloggio in una delle residenze universitarie, come da art. 10;
 - e/o un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
- permanenza nel posto alloggio di cui al punto 2 per una durata di almeno 10 mesi (dieci)

nel periodo 01/10/2017 – 30/09/2018 come disciplinato nelle appendici delle singole Adisu. La permanenza di almeno 10 mesi può essere raggiunta anche sommando il tempo trascorso in residenza universitaria e quello in alloggio privato.

La distanza chilometrica tra Comuni è calcolata mediante il sito dell'ACI, utilizzando il parametro del percorso più breve.

Il contratto di locazione deve essere formato per iscritto e deve essere regolarmente registrato.

I contratti di comodato d'uso non hanno alcuna validità ai fini del presente concorso.

I candidati "fuori sede" che, in possesso di un regolare contratto, si trovano nelle condizioni di dover recedere dallo stesso per qualsiasi motivazione nel corso dell'anno accademico sono tenuti a darne immediata e documentata comunicazione, allegando documento in corso di validità.

Per le modalità di attribuzione dello status di fuori sede si fa rinvio alle appendici delle singole Adisu, allegate al presente bando.

7.2 Studenti stranieri

Lo studente straniero è considerato "fuori sede" indipendentemente dalla propria residenza in Italia, **ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia**. In tale ultimo caso, infatti, lo studente straniero è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede" alle stesse condizioni applicate per lo studente italiano.

ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI

8.1 Tipologia delle graduatorie

L'esito del concorso è definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie, in ordine cronologico:

- Graduatorie **Provvisorie**;
- Graduatorie **Definitive**;
- Graduatorie **Assestate**.

Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 8.2, 8.4, 8.5 e distinta in:

- Graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- Graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

8.2 Graduatorie provvisorie

Le **graduatorie provvisorie** sono compilate subito dopo la chiusura dei termini del concorso. I dati forniti dai candidati nel modulo-domanda online vengono verificati mediante:

- richiesta dati di merito alle Università;
- richiesta dati di reddito agli archivi INPS;
- richiesta bonus, rinunce e titoli di pari livello ad altri Atenei o ODSU.

All'esito di questa prima elaborazione i candidati possono risultare:

1. **Idonei**: candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4;
2. **Esclusi**: candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14;
3. **Idonei sospesi**: candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso. Le tipologie sono descritte nelle appendici delle singole aziende.

Per le modalità di rimozione delle diverse ipotesi di sospensione si fa riferimento alle appendici delle singole Adisu.

In tale fase, le ADISU che dispongono di Residenze Universitarie hanno la facoltà di individuare i potenziali idonei assegnatari, ai fini della concessione del posto alloggio agli studenti fuori sede, utilmente collocati in graduatoria secondo le modalità riportate nelle appendici delle singole aziende (si veda 8.11).

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate esclusivamente sui siti web delle singole Aziende entro il 31/10/2017, salvo diversa disposizione nelle appendici delle singole Aziende.

8.3 Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie il candidato ha facoltà di richiedere all'Azienda la rettifica dei dati in esse risultanti, secondo quanto descritto nelle appendici delle singole aziende ed entro il termine di 7 giorni a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

8.4 Graduatorie definitive

Le **graduatorie definitive** sono compilate al termine delle verifiche conseguenti l'inoltro delle richieste di rettifica di cui al paragrafo precedente. I dati rettificati dai candidati vengono verificati mediante:

- nuova richiesta dati di merito alle Università;
- nuova richiesta dati di reddito agli archivi INPS;
- richiesta bonus, rinunce e titoli di pari livello ad altri Atenei o ODSU.

Viene inoltre effettuato in questa fase il riparto dei fondi disponibili per il concorso, di cui all'art. 9.

All'esito di questa prima elaborazione i candidati possono risultare:

1. **Idonei assegnatari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. **Idonei non assegnatari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche;
3. **Esclusi:** candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14;
4. **Idonei sospesi:** candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso. Le tipologie sono descritte nelle appendici delle singole aziende.

Per le modalità di rimozione delle diverse ipotesi di sospensione si fa riferimento alle appendici delle singole Adisu.

Le graduatorie definitive sono pubblicate sui siti web delle singole Aziende entro il 31/12/2017.

8.5 Graduatorie assestate

Le **graduatorie assestate** sono compilate al termine delle operazioni di verifica della carriera universitaria, anche al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui al precedenti paragrafi 8.2 e 8.4. Per le modalità di rimozione delle diverse ipotesi di sospensione si fa riferimento alle appendici delle singole Adisu.

All'esito di entrambe le elaborazioni i candidati possono risultare:

1. **Idonei assegnatari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. **Idonei non assegnatari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche;
3. **Esclusi:** candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14.

Nelle graduatorie assestate non sono presenti candidati sospesi.

Le graduatorie assestate sono pubblicate esclusivamente sui siti web delle singole Aziende al termine delle operazioni di verifica suddette.

8.6 Ricorsi avverso le graduatorie definitive e assestate

Avverso le graduatorie definitive e assestate gli interessati possono ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse.

A tal fine, la pubblicazione degli atti e delle relative graduatorie sul sito web fa prova della piena conoscenza degli stessi atti ai sensi degli artt. 21 bis, comma 1, della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

8.7 Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio

Ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestata) relativa agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corsi di "tipo A", di "tipo B" e di "tipo C" comprende gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale e di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) ed è ordinata in modo crescente unicamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.

In caso di parità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la precedenza è data al candidato più giovane di età.

Nella graduatoria unica è assicurata almeno una borsa di studio per ognuno dei tre tipi di corso di cui all'art. 1.2: Corsi di "tipo A"; Corsi di "tipo B"; Corsi di "tipo C".

8.8 Graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo

Per ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestata) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo anno di corsi di "tipo A" e di "tipo B" sono suddivisi in tante graduatorie, compilate raggruppando i candidati per anno di corso, calcolato secondo quanto riportato al precedente art. 1.2.1, e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (detti anche "aggregazioni") i candidati sono collocati in ordine di **indice di merito (IM)** decrescente e di numero crescente di **bonus** assegnato (vedi art. 3.6).

L'**indice di merito (IM)** é calcolato con la seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

NC = numero dei crediti conseguiti **entro il 10/08/2017** (non sono compresi i crediti attribuiti a titolo di bonus di cui all'art. 3.5);

NCD = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 2 del presente Bando;

NCT = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;

VM = votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici universitari;

K = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

Nelle graduatorie, in caso di parità di indice di merito, si dà la precedenza, nell'ordine:

- alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente;
- agli idonei assegnatari al concorso per l'anno 2016/2017;
- agli idonei non assegnatari al concorso per l'anno 2016/2017;
- al più giovane di età.

A parità di punteggio, i candidati che risultano idonei per effetto dei bonus loro assegnati sono collocati in graduatoria in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di bonus.

Esempio:

RAGGRUPPAMENTO ("AGGREGAZIONE") ANNO IMMATRICOLAZIONE 2013 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GIURIDICHE"			
Candidato	Posizione in graduatoria	Indice di merito conseguito	Bonus
Tizio	1°	3,000	0
Caio	2°	2,000	0
Mevio	3°	2,000	1
Sempronio	4°	2,000	3

Tullio	5°	1,800	0
---------------	-----------	-------	---

8.9 Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" oppure al primo anno di livello superiore.

Per il trattamento in graduatoria dei seguenti candidati si rinvia a quanto descritto nelle appendici delle singole aziende:

1. candidati che hanno la facoltà di rinviare l'iscrizione all'a.a. 2017/2018, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea triennale (di "tipo A") oppure al primo anno di laurea specialistica/magistrale (di "tipo B");
2. candidati che hanno la facoltà di rinviare l'iscrizione all'a.a. 2017/2018, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico (di "tipo B") oppure al primo anno di un corso di "tipo C".

8.10 Candidati con CFU conseguiti all'interno di progetti di mobilità internazionale

Per il trattamento in graduatoria dei candidati con CFU conseguiti all'interno di progetti di mobilità internazionale si fa rinvio alle appendici delle singole Adisu, allegata al presente bando.

8.11 Idonei e assegnatari delle borse di studio

Per i candidati risultati idonei assegnatari di borsa di studio, coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione, si prevede:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro, nei limiti indicati al precedente art. 6, con le detrazioni ivi previste in relazione a quanto specificato ai successivi punti e) e f);
- b) l'assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto (art. 11);
- c) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13);
- d) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13). L'A.D.I.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- e) per le sole ADISU che dispongono di Residenze Universitarie, l'assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità riportate nelle appendici delle singole aziende;
- f) l'accesso al servizio ristorazione, secondo la tariffazione di cui all'art. 10 e secondo le modalità riportate nelle appendici delle singole aziende.

I benefici di cui ai precedenti punti a) e b) sono attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

8.12 Idonei non assegnatari delle borse di studio

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non assegnatari della borsa di studio per mancanza di fondi, è previsto:

- a) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13);
- b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13). L'A.D.I.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- c) l'accesso ai servizi abitativi ed ai servizi di ristorazione, ove presenti, secondo le modalità riportate nelle appendici delle singole aziende.

8.13 Rimborso delle tasse ai candidati idonei

I candidati che risultano idonei nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.5 hanno diritto, senza necessità di effettuare ulteriori istanze, al rimborso:

- della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

- delle tasse di iscrizione all'Università.

Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario avviene d'ufficio da parte dell'Azienda e viene effettuato al momento dell'emissione del saldo delle borse di studio, come da art. 10.

Dopo la compilazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e delle graduatorie assestate di cui all'art. 8.5 l'Azienda invia i nominativi degli studenti che sono risultati idonei all'Università di riferimento, che effettua il rimborso delle tasse di iscrizione.

ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO DEL CONCORSO

Il presente concorso è finanziato:

1. dal gettito delle tasse regionali per il diritto allo studio, di cui all'art. 13 della L.R. n. 12/2016 e s.m.i.;
2. dal Fondo di Intervento Integrativo ministeriale: l'ammontare complessivo del fondo è determinato annualmente dal MIUR;
3. eventuali risorse regionali aggiuntive, anche a valere sul PO FSE 2014/2020;
4. ogni altra somma eventualmente destinata dall'Azienda al presente concorso.

L'ammontare complessivo delle risorse viene ripartito in occasione delle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e assestate di cui all'art. 8.5.

I pagamenti avvengono compatibilmente con le disponibilità di cassa delle singole Aziende.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI

10.1 Quota borsa di studio e quota servizi

Gli importi indicati all'articolo 6.1, come rimodulati proporzionalmente in base alle condizioni di reddito indicate nel medesimo articolo, sono costituiti:

- a) per i candidati "in sede" esclusivamente da quota monetaria;
- b) per i candidati "pendolari" da una quota monetaria e da una quota per servizio ristorazione, secondo quanto disciplinato nei paragrafi seguenti;
- c) per i candidati "fuori sede" da una quota monetaria, da una quota per servizio ristorazione e da una quota per servizio alloggio secondo quanto disciplinato nei paragrafi seguenti.

10.2 Pagamento borse di studio

Le borse di studio sono corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001. Dall'importo complessivo della borsa sono eventualmente detratte le quote relative al pasto prescelto ed al servizio abitativo, secondo le modalità riportate nelle appendici delle singole aziende.

Le modalità di erogazione della quota in denaro sono regolate come segue:

- a) l'acconto del 50% della quota in denaro della borsa di studio per tutti i candidati che non risultano sospesi nelle graduatorie è erogato entro il 31 dicembre 2017;
- b) il restante saldo del 50% della quota in denaro della borsa di studio è erogato:
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: entro il 30/06/2018, nelle more dello svolgimento dei controlli relativi alla veridicità delle condizioni economiche;
 - per gli studenti iscritti ai primi anni: dopo la verifica del conseguimento di almeno 20 CFU entro il 10/08/2018 o 30/11/2018, nelle more dello svolgimento dei controlli relativi alla veridicità delle condizioni economiche;
- c) per i candidati che risultano sospesi nelle graduatorie il pagamento è sospeso fino alla rimozione delle cause di sospensione con le graduatorie definitive o assestate. Per tali candidati, dunque, è possibile che acconto e saldo vengano corrisposti in un'unica soluzione.

Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 12, le A.di.s.u. provvedono all'erogazione delle rate di Borsa di Studio, premi laurea e contributi per mobilità internazionale mediante strumenti elettronici di pagamento. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive e assestate gli studenti risultati assegnatari di borsa di studio devono comunicare il proprio codice IBAN accedendo online alla propria area riservata. Il codice IBAN deve corrispondere ad

un conto corrente bancario o postale aperto in Italia o ad altro strumento di pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN, a lui intestato o co-intestato.

La mancata indicazione del codice IBAN comporta la sospensione dei pagamenti. Le somme sospese sono messe in pagamento ad avvenuta regolarizzazione dell'obbligo e compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e in ogni caso oltre i termini del predetto calendario.

L'indicazione di un codice IBAN errato, riferito ad un conto estinto o non intestato o co-intestato al beneficiario comporta la restituzione all'azienda, da parte della banca, delle somme messe in pagamento. Le somme stornate sono messe nuovamente in pagamento compatibilmente con i tempi e l'organizzazione degli uffici.

Nei suddetti casi di mancanza documento, mancanza IBAN o IBAN non adeguato, l'azienda comunica l'impossibilità di effettuare accrediti in favore dei candidati, specificando i termini entro i quali gli stessi devono procedere a regolarizzazione. Nel caso in cui i termini decorrano inutilmente, si configura l'ipotesi di remissione del credito (ex art. 1236 c.c.) e, pertanto, essi perderanno definitivamente il diritto al credito.

Ogni comunicazione relativa alle modalità di pagamento è pubblicata sui siti delle singole Adisu. Sull'importo dovuto sono trattenute le spese di commissione bancaria a carico dello studente, se dovute.

10.3 Servizio abitativo

Qualora all'atto della compilazione della domanda si dichiarino "fuori sede", i candidati concorrono automaticamente per l'assegnazione del posto alloggio presso le residenze universitarie, ove disponibili, secondo le modalità stabilite nelle appendici delle singole Aziende. Tale assegnazione costituisce erogazione di quota della borsa in servizi, per cui dal totale dell'importo della borsa di studio spettante è automaticamente effettuata una detrazione corrispondente alla tariffa del servizio da applicare in relazione allo standard offerto, come di seguito dettagliato.

Le tariffe applicate al servizio sono le seguenti:

- **€ 260,00** (duecentosessanta/00) mensili per 10 mesi (5 mesi per i candidati iscritti ad "ulteriore semestre") per un posto letto rientrante nello standard ottimale offerto: stanza singola; stanza con servizi in camera; residenza ubicata a distanza adeguata dalla sede universitaria. In tale caso l'accettazione del posto alloggio è obbligatoria.
- **€ 160,00** (centosessanta/00) mensili per 10 mesi (5 mesi per gli iscritti ad "ulteriore semestre") per un posto letto non rientrante nello standard ottimale offerto: stanza doppia; stanza senza servizi in camera; residenza distante dalla sede universitaria. Tutte le residenze ubicate nell'ambito della Città Metropolitana di Napoli non rientrano nello standard ottimale offerto. In tale caso l'accettazione del posto alloggio non è obbligatoria e lo studente beneficiario fuori sede può optare per la consegna di un contratto di locazione ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 7.1

Le tariffe di norma non comprendono i servizi accessori comuni, eventualmente presenti nelle residenze (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizio lavanderia, servizio bar e breakfast ecc.)

La mancata accettazione del posto alloggio da parte di coloro che hanno ottenuto per un posto letto rientrante nello standard ottimale offerto (€ 260,00) è equiparata a rinuncia espressa alla borsa di studio per la quota da erogarsi in servizi e, pertanto, in tal caso si procederà d'ufficio alla revoca dell'intero beneficio. Pertanto, per evitare l'esclusione dal concorso si consiglia di dichiararsi pendolari qualora non si intenda concorrere all'assegnazione dell'alloggio.

Gli studenti assegnatari del posto alloggio innanzi indicati dovranno produrre la documentazione prevista per ciascuna sede nei rispettivi Regolamenti, a pena di esclusione.

10.4 Servizio ristorazione e relativi costi

La fruizione del servizio ristorazione, qualora garantito, è aperta a tutti gli studenti delle singole Università, indipendentemente dalla loro partecipazione al presente concorso.

Tuttavia, per i candidati idonei al concorso e assegnatari di borsa di studio, nel caso in cui il servizio sia erogato direttamente dalle singole sedi e principalmente a mezzo di una propria struttura di mensa e non prevalentemente con esercizi di ristorazione convenzionati, una quota dell'importo relativo alla borsa di studio è automaticamente detratto per la fruizione del pasto.

In particolare, **la detrazione per il pasto (tradizionale o alternativo) è obbligatoria per gli studenti "pendolari" e "fuori sede" nelle sedi in cui esiste la possibilità di fruizione.** Dall'importo della borsa è operata una **detrazione** minima di **€ 540,00** qualora lo studente, nella domanda di partecipazione al concorso, scelga di fruire di un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari) e di **€ 700,00** qualora scelga il pasto tradizionale.

Gli studenti che nella domanda di partecipazione al concorso concorrono come "fuori sede" hanno la facoltà di scegliere due pasti giornalieri.

Invece, nel caso in cui il servizio sia assicurato principalmente mediante apposite convenzioni con esercizi di ristorazione, l'azienda procederà a trattenere solamente l'importo corrispondente ai pasti effettivamente consumati.

La tariffazione del servizio è determinata in applicazione del DPCM del 09/04/2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390", della "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2017/2018" della Regione Campania ed è analiticamente dettagliata nei rispettivi regolamenti disciplinanti le modalità di accesso al Servizio Ristorazione.

Allo studente beneficiario della borsa "in sede" è attribuito d'ufficio un pasto giornaliero gratuito, in aggiunta alla quota della borsa di studio di cui all'art. 6.1.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del servizio mensa, né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito delle sospensioni delle attività didattiche.

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO PER MOBILITA' INTERNAZIONALE

Gli studenti beneficiari di borsa di studio hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368) e del Conservatorio ad una integrazione della Borsa di Studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia promossi dall'Unione Europea, che non comunitari, pari ad € 500,00.

Pertanto, le Adisu concedono agli studenti vincitori di borsa di studio per il programma SOCRATES/ERASMUS per l'anno accademico 2017/18 la differenza tra questa somma e il contributo assegnato dall'Università per la borsa per mobilità, in modo che il contributo complessivo tra Università e Adisu sia pari ad € 500,00.

E' previsto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, sino all'importo di € 100,00 per i paesi europei e € 500,00 euro per i paesi extraeuropei.

Il contributo è concesso per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

Il contributo viene erogato a condizione che costoro siano risultati "beneficiari" oppure "idonei" nelle graduatorie assestate per il conferimento di Borsa di Studio per l'a.a. 2017/18.

Gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, tuttavia, ne beneficeranno solo sulla base di apposite graduatorie riservate, in presenza di fondi disponibili.

Le Adisu provvederanno ad erogare il contributo, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma. Detti risultati, se diversi rispetto a quelli previsti dal programma, dovranno essere pari almeno al conseguimento di sei crediti a trimestre. In caso di permanenza finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca tesi, il raggiungimento dei risultati consisterà nell'aver conseguito il titolo entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2017/18 e previa presentazione di un certificato attestante lo svolgimento dell'attività di ricerca rilasciato dall'Università estera.

Ove non sia possibile concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti, l'A.D.I.S.U. procederà all'attribuzione degli stessi sulla base di apposita graduatoria.

In presenza di formulazione di graduatorie di cui innanzi, le stesse saranno stilate in ordine decrescente in base al numero di crediti conseguiti e per coloro la cui permanenza è finalizzata alla ricerca tesi saranno stilate in ordine decrescente in base al voto di laurea.

La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

Gli studenti interessati possono presentare la richiesta secondo quanto indicato nelle appendici delle singole Aziende.

ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI

L'Azienda provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari degli interventi, svolgendo le verifiche necessarie ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 *“Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.”*

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda provvede a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Inoltre l'Amministrazione si riserva di avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza per le verifiche istruttorie, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

Gli elenchi dei beneficiari degli interventi sono, comunque, inviati all'Amministrazione finanziaria, così come imposto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

ARTICOLO 13 - VERIFICHE DI MERITO. RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale che non avranno conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2018 sono tenuti alla restituzione della prima rata della borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto. Tale disposizione non si applica nel caso di studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%.

Sono altresì tenuti alla restituzione delle somme percepite e del corrispondente valore in servizi fruiti gli studenti iscritti al primo anno o ad anni successivi che a seguito di verifiche del merito non risultano più in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.1 e 3.2.

Nella fattispecie di cui sopra, le somme già riscosse dagli studenti e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro la data prevista nella comunicazione di notifica del provvedimento di esclusione e/o restituzione e secondo le modalità in essa contenute.

ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso i candidati:

- a) che non risultano iscritti ai corsi di studio indicati all'art. 1.2.1 per l'a.a. 2017/2018 nei

- termini previsti all'art. 1;
- b) che hanno già conseguito un titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2017/2018;
 - c) che hanno già conseguito, in caso di variazioni di carriera universitaria, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando;
 - d) che in seguito a variazione di carriera universitaria risultano iscritti nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono;
 - e) che sono iscritti per l'a.a. 2017/2018 quali ripetenti o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" o "con carriera sospesa";
 - f) che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi previsti per i trasferimenti in ingresso nelle appendici delle singole Aziende;
 - g) che non sono in possesso dei requisiti di merito e relativi alle condizioni economiche di cui agli artt. 3 e 4 del bando;
 - h) la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE non risulti compilata come previsto dall'art. 4 del bando;
 - i) che non hanno compilato il modulo-domanda online secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle appendici delle singole Aziende;
 - j) che hanno commesso errori di compilazione del modulo-domanda online, impedendo il reperimento dei dati negli archivi dell'INPS e dell'Università, nonché della documentazione presso le amministrazioni certificanti e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie;
 - k) che non hanno presentato la documentazione prevista dalle appendici delle singole Adisu a corredo dell'autocertificazione;
 - l) che sono incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici;
 - m) che sono assegnatari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, dichiarata espressamente incompatibile con la borsa di studio;
 - n) che si trovano in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla e dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2017/2018" della Regione Campania;
 - o) che, in qualità di fuori sede assegnatari di posto letto rientrante nello standard ottimale (€ 260,00) abbiano rifiutato il posto alloggio assegnato esplicitamente, mediante rinuncia espressa, o implicitamente non presentandosi nel luogo e data comunicata per la presa in carica del posto assegnato;

ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o dei vantaggi connessi i candidati per i quali viene accertato, anche successivamente alla conclusione della presente procedura concorsuale:

- a) che ai fini della partecipazione al concorso hanno reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) che perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'a.a. 2017/2018 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
- c) che si trasferiscono ad altra sede universitaria per l'a.a. 2017/2018;
- d) che rinunciano agli studi entro l'a.a. 2017/2018;
- e) che hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 3.5 del bando e per i quali non risulta registrata negli archivi dell'Università entro il termine previsto nelle appendici delle singole Aziende la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi;
- f) che conseguono la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'a.a. 2016/2017, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2017/2018, e non proseguono negli studi

universitari;

- g) che conseguono la laurea specialistica/magistrale o la laurea a ciclo unico nella sessione straordinaria dell'a.a. 2016/2017, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2017/2018, e non si iscrivono ad un corso di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) (art. 8.6);
- h) che si trovano in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla e dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2017/2018" della Regione Campania.

La decadenza e la revoca comportano la perdita della borsa di studio e dei benefici connessi e, pertanto:

- a) la restituzione della somma in denaro della borsa di studio, se già percepita;
- b) la corresponsione delle rette di permanenza nelle residenze universitarie, se precedentemente concessa a titolo gratuito;
- c) la corresponsione della tariffa massima per il servizio ristorazione fruito;
- d) la restituzione del contributo per mobilità internazionale, se già percepito;
- e) la restituzione delle tasse universitarie e dei contributi dovuti, se già rimborsati;
- f) la restituzione della tassa regionale, se già rimborsata.

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di studi che non raggiungono un livello minimo di merito pari a 20 crediti entro il termine del **30/11/2018** – con l'eccezione degli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% – conservano l'idoneità al concorso, ma sono sottoposti alla revoca della borsa di studio e dei benefici ad essa connessi, conservando solo il diritto al rimborso della tassa regionale.

ARTICOLO 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle Aziende unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al regolamento aziendale per il trattamento dei dati personali. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dalle A.di.s.u. e dall'A.di.s.u.r.c. in qualità di titolari del trattamento, anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento", all'uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati da società esterne affidatarie della gestione della procedura informatizzata del concorso.

Comunicazione e diffusione dei dati

Le graduatorie saranno pubblicate sui siti web delle singole Aziende e i candidati autorizzano il trattamento e la diffusione dei dati in esse contenuti partecipando al concorso.

Titolare del trattamento

I titolari del trattamento sono le singole Adisu, nelle persone dei rispettivi commissari liquidatori, nonché l'A.DI.S.U.R.C., nella persona del Presidente del C.d.A., con sedi presso le rispettive sedi legali.

Responsabile del trattamento

I responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori amministrativi delle Adisu e il Direttore

generale dell'ADISURC.

Termini procedimento

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 29, commi 2 e 2bis, della L. n. 241/1990, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa aziendale e della particolare complessità del procedimento amministrativo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della L. n. 241/1990, i termini del procedimento sono indicati nel presente bando. Il termine per la conclusione del procedimento delle graduatorie definitive è comunque massimo di centottanta giorni.

I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine finale possono a titolo esemplificativo riguardare:

- a. la particolare complessità dell'istruttoria;
- b. la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici;
- c. la effettuazione di accertamenti di natura amministrativa o di natura tecnica;
- d. l'elevato numero di pratiche da evadere;
- e. l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi;
- f. altre ragioni specifiche e motivate che non consentono il rispetto del termine (vedasi a tal fine Circolare 4 dicembre 1990, n. 5824 del Ministro Funzione Pubblica).

In considerazione del numero dei destinatari del presente bando, ai fini delle comunicazioni personali che risultano dunque particolarmente gravose, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee stabilite nel bando medesimo.

I termini indicati nel presente bando possono essere soggetti a differimenti in relazione alle esigenze di cui sopra.

Correzione/Aggiornamento dei dati

Alle Adisu e all'ADISURC titolari del trattamento i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Autorizzazione invio telematico notifica controinteressati ex D.P.R. n. 184/2006

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 i candidati al concorso autorizzano le Aziende alla trasmissione di eventuali notifiche, in qualità di controinteressati, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo-domanda online di partecipazione.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO

Le norme del Bando sono inderogabili.

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario (D.P.C.M. 9 aprile 2001), il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e la "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2017/2018" della Regione Campania costituiscono fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

Per quanto riguarda i requisiti relativi alle condizioni economiche per accedere al presente concorso, la normativa di riferimento è il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", le sue modifiche e integrazioni, nonché circolari, pareri, pronunce e ogni altro atto di carattere interpretativo emanato dai soggetti competenti in materia.

ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabili del procedimento sono i Responsabili per ogni singola A.Di.S.U. del Servizio Borse di Studio e successivamente quelli individuati dall'A.DI.S.U.R.C.

ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE

Ferma restando la competenza del Tar Campania per le controversie di natura amministrativa, per ogni altra controversia di natura civile è competente in via esclusiva il Tribunale ove ha la sede legale ogni Adisu titolare del procedimento relativo al Concorso per il quale si è presentata domanda e, successivamente, l'ADISURC.

ARTICOLO 20 – ALLEGATI

1. Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MIUR prot. n. 1455 del 09/06/2017).
2. Appendice dell' A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

Il Direttore amministrativo

Il Commissario Liquidatore

Dott. Antonio Morra

Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MIUR prot. n. 1455 del 09/06/2017)

1. Afganistan
2. Angola
3. Bangladesh
4. Benin
5. Bhutan
6. Burkina Faso
7. Burundi
8. Cambogia
9. Central African Republic
10. Chad
11. Comoros
12. Congo Democratic Republic.
13. Djibouti
14. Equatorial Guinea
15. Eritrea
16. Ethiopia
17. Gambia
18. Guinea
19. Guinea Bissau
20. Haiti
21. Kenya
22. Kiribati
23. Korea Democratic Republic
24. Lao People's Democratic Republic
25. Lesotho
26. Liberia
27. Madagascar
28. Malawi
29. Mali
30. Mauritania
31. Mozambique
32. Myanmar
33. Nepal
34. Niger
35. Rwanda
36. Sao Tome & Principe
37. Senegal
38. Sierra Leone
39. Solomon Islands
40. Somalia
41. South Sudan
42. Sudan
43. Tajikistan
44. Tanzania
45. Timor-Leste
46. Togo
47. Tuvalu
48. Uganda
49. Vanuatu
50. Yemen
51. Zambia
52. Zimbabwe